SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'EFFICACIA DELLE DOMANDE DI PENSIONAMENTO ANTICIPATO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 3

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1994, N. 724

(1)

Versione in vigore dal 1 gennaio 1995, non più in vigore dal 28 gennaio 1995 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato
Estremi	Decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 1994

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 13, comma 9) che "Le disposizioni del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, sono abrogate fermi restando la validita' degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo ed al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sospensione-temporanea-dell-efficacia-delle-domande-di-pensionamento-1994/art-3-provvedimento-abrogato-dalla-l-23-dicembre-1994-n-724/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it